SULLA CONVENIENZA

DI RIMETTERSI IL SORTEGGIO

PER LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI

NEGLI AFFARI CHE LORO VENGONO AFFIDATI DA' COLLEGJ GIUDIZIARJ.

ARTICOLO ESTRATTO

DAL DIZIONARIO DI ARCHITETTURA CIVILE

DELL'ARCHITETTO ENRICO ROMANO

ALLA PAROLA *TAVOLARIO*.

NAPOLI
Dalla Tipografia Trani
1847.

§. 1.

Etimologia della parola TAVOLARIO.

TAVOLARIO — Misuratore di campi, AGRIMENSORE. Nel cercare la etimologia di questa parola potrebbe credersi che derivi dalla voce *tabula*, usata sin da' tempi remoti ad indicare una specie di misura agraria: ed è quindi probabile che dal misurare *a tabulae* traesse la sua origine il nome di *tabularius* tavolario. Il che viene meglio illustrato dalla toscana voce TAVOLARE adoperata per misurare i campi ed i terreni lavorativi (1).

(1) V. DUCANGE nel *glossar. med. et infimae latin.* v. *tabula n.° 8.*

§. 2.

Origine de' tavolarî.

La origine de' tavolarî, specialmente in questa città di Napoli non è facile investigare; ma è però certo che la istituzione ne risale a più secoli indietro; essi venivano adoperati in tutte quelle emergenze che le quistioni di proprietà presentavano, non che per quelle fondamentali delle svariate cognizioni architettoniche: ne' tempi posteriori distinto era il di loro grado nella società, e l'essere ascritto al collegio de' tavolarî costituiva la massima ambizione alla quale gli architetti o ingegneri di allora potessero aspirare. Non dispiaccia quindi che noi quì riportiamo alcune notizie storiche del così detto *collegio de' tavolarî*, ricavate dalle nostre prammatiche, collegandovi le disposizioni legislative emanate col decreto de' 2 novembre 1835 e con altri decreti posteriori, per la organizzazione di un albo di architetti giudiziarî, ed aggiungendo una nostra opinione sul sistema che si potrebbe adottare da' collegî giudiziarî per le commessioni che ad essi architetti debbono essere affidate.

§. 3.

Del collegio de' tavolarî e delle sue attribuzioni.

La città di Napoli rappresentata dagli Eletti nominava il Primario ed i Tavolarî, e spediva loro la scrittura di autorizzazione, che si chiamava *privilegio.* Nel 1603 erano nove, e nel 1628 giunsero fino a dieci, essendovisi aggiunto il così detto Primario (1).

Essi componevano un collegio, cui apparteneva la disciplina de' maestri fabbricatori. Infatti i medesimi eleggevano venti maestri matricolati, e tra questi chiamavano quelli che meglio stimavano per determinare e governare le seguenti cose, cioè:

1.° Doveano far matricolare tutti i maestri fabbricatori, ed i matricolati esaminare con l'intervento di un ingegnere provvisionato dalla Re-

---

(1) *Il numero de' Tavolarî ha variato. Giovanni Antonio Summonte, che scrisse nel secolo 16.° la sua storia di Napoli, notò al lib. 1 cap. 7, chè a' suoi tempi erano quattro i Tavolarî. Niccola Joppi de orig. Trib. part. 2 lib. 5 cap. 3 n.° 8 notò anche che prima erano quattro, e che poscia furono aumentati a nove.*

gia Corte, cioè da uno degl' ingegneri camerali, così chiamati perchè addetti alla Regia Camera della Sommaria. Agli approvati rilasciavasi un privilegio firmato dal Primario e da' Tavolarî. Quindi se un maestro fabbricatore non esaminato intraprendeva un'opera, incorreva nella pena della multa di once dieci in vantaggio del fisco, dandosene però la terza parte a colui che lo denunziava. L'esaminato e privilegiato poi, poteva adibire altri non esaminati, ma egli ne era sempre responsabile.

2.° Potevano interdire que' maestri che abbandonavano l'opera incompleta senza giusta causa, e quindi provvedere il proprietario di altri maestri a danno di coloro che aveano mancato ai patti promessi.

3.° Doveano vegliare che niun maestro, il quale aveva preso opera dalla corte, o dalla città, avesse potuto incaricarsi di altra opera; ma solo a quella attendere sotto pena di once dieci.

4.° Assegnare finalmente a' fabbricatori il metodo per le varie misure che bisognavano nell'arte.

Negli affari giudiziarî, ne' quali occorreva una relazione di periti, come per apprezzi, misure, ed altro, l'incarico doveva essere esclusivamente dato a' Tavolarî. Ed in varî rincontri essendosi permesso i maestri d'atti, gli attuarî ec. di no-

minare ne' decreti chi non era Tavolario, la città se ne dolse, e fu sempre superiormente disposto che cessasse quello abuso.

§. 4.

Affari giudiziarî divisi per bossolo *tra i Tavolarî.*

A relazione del reggente Tapia nel 1626 il duca d'Alba vice-re di Napoli dispose, che gli affari giudiziarî in cui conveniva ordinare una perizia, si dividessero fra' Tavolarî per *bossolo,* il quale si faceva dal segretario del S. R. C. in casa ed alla presenza del presidente; ed ecco le norme:

Si sa che prima di nominarsi il perito, che eseguir doveva l'incarico, il giudice commessario pronunziava un decreto col quale si disponeva, *detur lista tabulariorum suspectorum.* Scorso il termine in cui si doveva presentare il notamento de' sospetti, i maestri d'atti, attuarî, attitanti e scrivani in tutte le cause così ordinarie, come delegate, o con commessioni generali, consegnar dovevano il decreto di *detur lista* al Tavolario di settimana, il quale lo portava al conservatore del *bossolo,* per dividersi a sorte tutti gli affari riuniti. Que' maestri d'atti, attuarî ec. che trasgre-

divano, erano sospesi dall'officio, e multati fino a duc. 50 in favore del fisco.

Il conservatore del *bossolo* doveva tenere due urne. In una si ponevano i nomi de' Tavolarî, e nell'altra le cartelle delle cause a dividere. Estratto il nome del Tavolario, si estraeva la cartella della causa, ed il conservatore del *bossolo* notava il dì della divisione, e poi la segnava su' libri ch'era obbligato di tenere, i quali erano tre. Uno per gli apprezzi nelle cause feudali. Un altro per gli apprezzi e misure di territorî. Ed il terzo per gli apprezzi de' beni stabili situati dentro la città di Napoli e suoi borghi. E ciò ad oggetto che ognuno avesse avuto una eguale porzione di affari.

Se il Tavolario nominato si allegava per sospetto, la causa si *bossolava* di nuovo, e la prima causa che appresso di questo *bossolo* usciva, si dava in rimpiazzo al dato per sospetto.

Quando accadeva che si davano per sospetti più di due terzi de' Tavolarî, la sospezione non si ammetteva, eccetto però il caso che questa fosse stata provata e quindi con decreto disposta.

Gli assenti e gl'infermi non entravano in *bossolo*, meno che si fosse trattato di una malattia leggiera.

Il *bossolo* si faceva nel martedì e nel venerdì di ogni settimana. Se però cadeva in festa di doppio precetto, si eseguiva nel dì seguente.

Non potevano i Tavolarî fare altri apprezzi giudiziarî, meno quelli che gli spettavano per *bossola*, sotto pena di una multa di ducati 50 a favore del fisco, e di un anno di sospensione.

Nel *bossolo* doveva intervenire il Tavolario di settimana; ed inoltre potevano intervenire tutti gli altri se il volevano.

Erano nulli gli apprezzi, le misure, e le perizie in generale, che non venivan fatte da' Tavolarî.

Negli affari urgenti poteva il giudice nominare un Tavolario a suo piacere; ma questi, dopo l'accesso, doveva far notare la causa al conservatore del *bossolo*, come toccata a lui, per potersi dare a' compagni l'equivalente nel primo *bossolo*.

Nel 1632 sopra supplica degli stessi Tavolarî, fu a' 18 dicembre di quello anno emanato decreto, col quale venivano essi autorizzati ad eseguire le perizie che il S. R. C. e i suoi consiglieri gli potevano affidare senza *bossolo*, e senza urgenza. La città reclamò al vice-re conte de Monterey, il quale rivocò quel decreto con la prammatica de' 28 febbraio 1633, dichiarando false le perizie eseguite da' Tavolarî nominati senza *bossolo*.

La revisione del rapporto del Tavolario si commetteva al Primario; e la revisione del rapporto di costui la eseguiva il giudice commessario accedendo sopra luogo.

§. 5.

Gl' ingegneri camerali sono anche ammessi come i Tavolarî a procedere nelle perizie giudiziarie.

Nel 1628 ricorsero gl'ingegneri camerali, e si dolsero del privilegio esclusivo accordato ai Tavolarî per le perizie giudiziarie, esponendo fra l'altro, che ognuno de' detti Tavolarî, chi era medico, chi barbiere, chi dottore, e chi notaio. Aggiunsero che l'architetto era più istruito, mentre per esser Tavolario bastava sapere l'aritmetica e la geometria, e taluni anche questo poco ignoravano. Quindi dietro consulta della Regia camera della Sommaria fu disposto, che i regî ingegneri potevano per volontà delle parti, o per incarico de' magistrati procedere nelle perizie giudiziarie come gli stessi Tavolarî, dei quali erano a reputarsi più istruiti.

Da ciò nacque l'abuso, che molti ingegneri, senza essere fra quelli della Regia camera della Sommaria detti camerali ed i soli cui spettava il titolo di *Regî Ingegneri*, si sottoscrivevano falsamente con questo titolo; e così si vide il gran disordine, che i Magistrati commettevano ogni sorta di perizie, anche le più gravi, ad ogn'ingegnere indistintamente senza essere fra i camerali.

§. 6.

Le piazze de' Tavolarî si dovevano provvedere per via di concorso.

Intanto sotto il Governo dell'immortale Re Carlo Borbone con reale rescritto de' 23 agosto 1758 fu ordinato che le piazze de' Tavolarî del S. C. dovessero provvedersi per via di concorso: il Primario veniva eletto da Sua Maestà. Dopo la istituzione del concorso il collegio de' Tavolarî divenne una classe di persone rispettabili ed istruite.

Nel 1799 essendosi abolita l'antica istituzione della città di Napoli, fu trasferito al supremo Tribunale della Real camera di S. Chiara il dritto del concorso per la vacanza di un Tavolario, e così sempre fu in seguito osservato.

§. 7.

Abolizione del collegio de' Tavolarî.

Per le successive politiche vicende, cangiatosi il sistema giudiziario, il collegio de' tavolarî venne abolito, nè vi furono più regî ingegneri. Fin d'allora rimase all'arbitrio de' magistrati la nomina de' periti Architetti, e l'ufficio de' mede-

simi non venne sottoposto ad alcuna particolare organica disposizione fin al 1835.

§. 8.

Organizzazione dell'albo degli Architetti giudiziarî.

Il decreto de' 2 novembre 1835, sulla considerazione che l'ufficio degli Architetti negli affari giudiziarî fosse della maggiore importanza così nell'interesse generale, come nell'interesse delle parti contendenti, venne a stabilire, che presso ciascuna gran Corte civile in questi Reali dominî vi fosse un albo di Architetti; che gli aspiranti a questo albo, dovessero essere forniti di laurea, subire un esame ed essere approvati; che dovessero aver fama di probità ed onestà.

Si ordinò, che le autorità giudiziarie per gli affari di loro dipendenza non potessero avvalersi di Architetti che non fossero notati nell'albo.

Venne quindi stabilita in Napoli una commessione all'uopo di soggetti rispettabili per cariche e per sapere.

§. 9.

Materie sulle quali deve versare l'esame degli Architetti giudiziarî per essere ammessi nell'albo.

Col regolamento per lo esame de' 26 settembre 1836 fu prescritto quanto segue: « In fatto » di materie legali l'esame risguarderà; 1.° sulla » distinzione de' beni mobili ed immobili, sulla » proprietà, e sul dritto di accessione; 2.° sulle » servitù prediali, sull'usufrutto, sull'uso, e sul- » l'abitazione; 3.° su' giudizî doppî; 4.° su' con- » tratti e sulle obbligazioni in generale, e par- » ticolarmente su' contratti di vendita, di loca- » zione, di appalti e cottimi, e di enfiteusi; » 5.° sulla procedura nelle perizie, sul giudizio » di espropriazione per quanto concerne la va- » lutazione o la divisione de' fondi, e sulla in- » dole de' gravami sospensivi o devolutivi.

» In fatto di matematiche sublimi ed appli- » cate l'esame verserà; 1.° sugli elementi del » calcolo differenziale e suo uso nel calcolo dei » massimi, e de' minimi, e sugli elementi del » calcolo integrale e suo uso; 2.° sulle teoriche » della Meccanica e dell'Idraulica.

» In fatto di architettura civile l'esame ver- » serà; 1.° sull'intera scienza delle costruzioni

» civili; 2.° sull'arte di levare le piante topo-
» grafiche, e su quella di fare le livellazioni.

» Per ciò che concerne l'esame sulla teorica
» de' prezzi, i quesiti rifletteranno i principî ge-
» nerali relativi alla valutazione degl'immobili,
» e l'applicazione di questi principî ad ipotesi
» particolari.

§. 10.

Altre disposizioni legislative per la completa organizzazione dell'albo.

Infine per effetto del decreto de' 22 settembre 1840 fu stabilito il numero degli Architetti giudiziarî non maggiore di 150 presso la gran Corte civile in Napoli, e di 50 presso ciascuna delle altre gran Corti civili de' Reali dominî al di qua del Faro.

Si prescrisse benanche che gli Architetti inscritti nell'albo di ciascuna gran Corte civile dovessero avere domicilio nell'ambito della giurisdizione de' Tribunali civili che da quelle rispettivamente dipendono.

Venne risoluto che la provvista delle piazze degli aspiranti far si dovesse per concorso secondo i metodi stabiliti ne' decreti de' 2 di novembre 1835, de' 26 di settembre 1836, e de' 13 maggio 1838.

Fu detto altresì che dall'epoca di questo decreto in poi gli aspiranti ad architetti giudiziarî dovessero documentare tra l'altro di aver compiuta la età di anni 25 per essere ammessi agli esami.

Riteniamo del pari come essenziali e di positivo conto ne' suoi risultamenti le altre disposizioni emanate con lo stesso decreto cioè:

Che gli aspiranti ad architetti giudiziarî dichiarati idonei dalla Commessione stabilita col decreto de' 2 di novembre 1835, non potranno essere inscritti nell'albo se non dopo la Sovrana approvazione per via del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, e dopo di avere prestato nelle mani del Magistrato dal medesimo delegato il giuramento prescritto dal decreto de' 17 luglio 1815. Che nelle revisioni delle perizie eseguite si dovessero adoperare con preferenza i più anziani fra gli Architetti giudiziarî che appartengano ad una delle quattro classi contemplate nella prima parte dell'articolo 9 del decreto de' 2 di novembre 1835, o alla classe contemplata nell'altro decreto de' 14 marzo 1836, o che abbiano versato per un periodo non minore di anni 20 in affari giudiziarî.

È stato in tal modo, per le successive Sovrane disposizioni, organizzato l'albo degli Architetti giudiziarî.

§. II.

Sulla convenienza di rimmettersi il sorteggio per la distribuzione degli affari agli architetti inscritti nell'albo.

Ci sembra quì opportuno di manifestare una nostra opinione sulla quistione se sia più giovevole al pubblico interesse che la nomina degli Architetti per lo disimpegno degli affari giudiziarî sia fatta a scelta del magistrato o per via di sorteggio?

Nessuno può rivocare in dubbio esservi non poche contestazioni, le quali non possono venir decise secondo la verità e la giustizia, senza il parere, e spesso ancora, senza l'opera degli Architetti. Che se facesse di mestieri dimostrare questa proposizione, basterebbe dare uno sguardo a' giudizî di divisione di eredità o di beni comuni, di apposizione di termini, di servitù, di valutazione delle proprietà, di stima delle costruzioni, di merito delle medesime sia per progetti, sia per direzioni de' lavori; di opere idrauliche, di macchinismo, e di altro per restarne pienamente convinto. Di quì è chiaro perchè debbano esser forniti di tali e tante cognizioni sulle materie che in massima parte abbiamo di sopra esposte, ed intorno alle quali debbono sostenere

un esame in concorso, per essere ascritti nell'albo degli Architetti giudiziarî.

La formazione dunque di questo albo si propone lo scopo della scelta di uomini degni, per la loro abilità, ad illuminare il Magistrato, e talvolta a collaborare con lui per lo bene della giustizia. Imperciocchè negli affari che risguardano l'ordine pubblico, come sono i giudizî, la legge doveva esser vigile ad allontanare i tristi effetti della mala fede e della ignoranza. Questa istituzione non è del tutto nuova fra noi, poichè prima della occupazione militare, che ci apportò altre leggi ed altri costumi, ed organizzò il potere giudiziario con giurisdizioni e forme diverse, avevamo il collegio de'tavolarî, come si è veduto di sopra, il quale formava un corpo distinto con gl'ingegneri camerali, o ingegneri regî, e quelli e questi potevano soltanto essere nominati nelle perizie giudiziarie. Succeduto però quel nuovo ordine di cose, ed aboliti i tavolarî, ed ogni altra distinzione, il magistrato rimase libero di affidare il disimpegno degli affari a periti di sua elezione. Ciò produsse lo sconcio, che per esercitare la professione di Architetto non bisognava più studiare tutto il corredo delle scienze fisiche e matematiche, l'esteso ramo delle architettoniche discipline e le corrispondenti parti della legislazione, ma solo procurarsi l'amicizia e la be-

nevolenza de' magistrati; e chi più estendeva questa sfera di attinenze e di rapporti più affari raccoglieva, in discapito spesso de' professori istruiti ed onesti che non intrigavano, e della gioventù studiosa che mancava di relazioni. Questi abusi giunsero a tale, che il governo ne fu desto, e per la idea di farli cessare del tutto emanò la provvida legge organica degli Architetti giudiziarî nel 1835, nello scopo di portar questa classe a quella giusta considerazione che di essa il pubblico ed il magistrato doveva avere, rilevandola per così dire dal fango, e correggendo quanto vi era di vizioso in quel procedimento fin allora adottato; in fine si ritornò agli antichi principî, determinandone però largamente il numero. Che se in questa prima riorganizzazione l'ammessione de' candidati, particolarmente di coloro che sono nell'ambito della giurisdizione del Tribunale civile della Provincia di Napoli, è sembrata eccedente, anderà di poi man mano livellandosi a quel numero, che le posteriori disposizioni superiori hanno stabilito (1), col grande vantaggio che chi vi verrà per concorso compreso, potrà gloriarsi di avere per se la considerazione pubblica e del governo, dappoichè i requisiti che

(1) *Decreto de' 22 settembre 1840.*

si richieggono sono tali, che se non si è profondamente istruito non si potrà mai sperare di appartenervi.

E pure a noi sembra, che lo stesso attuale riordinamento della classe degli Architetti non basti ad allontanare il più grave degl'inconvenienti, cioè che abbiano gli affari i più intriganti, anzichè i più meritevoli. Ed in fatti, qual vantaggio dallo aver sostenuto il cimento di un concorso, e dopo tanti sudori avere ottenuto un posto in quest'albo? Avete voi un magistrato che conosca la vostra onestà, ed il vostro merito, e che vi distingua e vi nomini negli affari? Nò, siete ignoto, resterete obbliato. Nè vi rincori il sapere che le insinuazioni date superiormente a' magistrati sien quelle di equamente distribuire gli affari a tutti gli ascritti nell'albo, poichè supponeteli pure pieni di buona volontà, e scevri da ogni preoccupazione, non potranno fare a meno di non cedere alle officiosità, alle premure, alle insistenze di coloro che continuamente li tengono ricordati de' loro nomi; d'altronde ne' gravi affari essi magistrati credonsi nell'obbligo di preferire coloro che godono una opinione, e fosse anche usurpata; e finalmente non è possibile pretendere che restino sempre saldi alle amicizie, a' riguardi, a' rapporti. Quindi dalla scuola delle scienze fa di mestieri che passiate in quella delle

adulazioni, delle petulanze, de' maneggi; e se al vostro carattere timido, o riservato tutto ciò non si attaglia, contentatevi di una pergamena, e di un posto nell'albo, che non ci è altro per voi. Per la qual cosa pensiamo, che lo stesso governo, il quale con tanta provida sollecitudine ha rilevato dall'abbiezione in cui era caduta la classe degli Architetti giudiziarî, saprà ancora additare i mezzi più acconci per toglierli da una dipendenza che li degrada, li avvilisce, li demoralizza. Dal che due altri vantaggi ne conseguiteranno, i magistrati non saranno infestati, tediati, assaliti da importune, e reiterate raccomandazioni, le quali talvolta non li lasciano liberi nella loro scelta, nè la di loro coscienza rimane compromessa; ed il pubblico acquisterà maggior fiducia nella giustizia, poichè la vedrà rendere da persone elette senza prevenzione. Tra questi mezzi a nostro avviso, vi sarebbe quello di rimettere il sorteggio, il quale potrebbe essere regolato nel seguente modo:

§. 12.

Norme per effettuirsi il sorteggio.

Il numero degli Architetti giudiziarî esercenti presso que' tribunali dipendenti dalle rispettive

quattro g. Corti civili di quà del Faro domiciliati in quelle residenze e nell'ambito delle giurisdizioni de'Tribunali civili, dovrebbe dividersi in tre categorie per età, cioè; la prima fino a'40 anni; la seconda da'41 a'55; e la terza da'56 in sopra; qualora non ne potesse risultare una ripartizione eguale per la differenza degli anni, non dovendo questa essere di rigore, si considererebbe per approssimazione a queste età con tenersi anche presente il di loro esercizio, che potrebbe offrire gli stessi elementi per avere le indispensabili prescritte tre categorie. Tutto ciò si dovrebbe praticare a cura del Presidente e Procuratore del Re di ciascun Tribunale con l'assistenza del più anziano degli Architetti giudiziarî del luogo; all'uopo gli Architetti ascritti nell'albo dovrebbero esibire le loro fedi di nascita per formarsene un *allistamento* con le rispettive età, e i di loro certificati di esercizio, da rilasciarsi dalla Commessione per l'albo degli Architetti giudiziarî. Siffatta ripartizione si dovrebbe praticare in ogni triennio nel primo giorno della riapertura de'collegî giudiziarî, dopo le vacanze autunnali, e se ne farebbe notamento in un libro di cui appresso parleremo. Queste tre categorie avrebbero tre urne, quella de'*giovani,* quella degli *uomini fatti,* e quella de' *seniori,* distinte in prima, seconda, e terza classe. Il Tribunale allora obbligato a di-

sporre una perizia, prescriverebbe, qualora la debbano eseguire tre periti, che fossero costoro estratti a sorte ciascuno dalle urne anzidette; che se dovesse eseguirla un solo Architetto dovrebbe determinare soltanto da quale delle tre urne dev' essere estratto.

Prima della chiamata delle cause ed anche in pubblica udienza, il cancelliere presenterebbe le urne menzionate al Presidente della camera dov' è stata ordinata nell' udienza precedente la perizia, il quale, procederebbe alla elezione de' periti, estraendone uno dall' urna de' giovani Architetti, il secondo da quella degli uomini fatti, ed il terzo da quella de' seniori; incominciandosi dalla prima camera del Tribunale, e quindi passando alle altre.

Quegli Architetti una volta sortiti non potrebbero più essere rimessi nell' urna, se non esaurito l' intero numero de' sorteggianti; e se per ultimo sorteggio ne restasse un solo in ciascuna urna, a lui spetterebbe di dritto l' incarico che vi potrebbe ricadere.

Intanto è necessario che le urne sieno sei, cioè tre che contengano i nomi degli Architetti suddetti o i numeri corrispondenti a quelli che si apporrebbero agli *allistamenti* giusta le indicate tre categorie per età, e tre vôte; ma le prime tre *dipinte rosse*, e le altre tre *gialle*, affinchè per

esempio, estratto il candidato o il numero dall'urna rossa de'giovani, vada a cadere nell'altra di rimpiazzo gialla de'giovani medesimi; così per gli uomini fatti, e così per i seniori; ed in tal modo il servizio riescerebbe facile senza il torto di alcuno. Con avvertire del pari che esaurito il numero di quelli delle urne rosse, si darebbe cominciamento all'estrazione de'ricaduti nelle urne gialle; anche quando non fossero tutti esauriti nel tempo stesso stante la considerazione che talvolta ne verrebbe eletto uno e non tre.

In un libro appositamente tenuto nella cancelleria di ciascun Tribunale, di pubblica ragione, vi sarebbe notato *l'allistamento* generale degli Architetti giudiziarî con le rispettive età, non che quello delle tre classi di sopra considerate. Indi nello stesso libro per ciascuna perizia si registrerebbe dal cancelliere assistente al sorteggio;

La camera del Tribunale che ha disposta la perizia;

Il giorno del sorteggio;

La causa per la quale questo ha avuto luogo; ossiano i nomi de'contendenti;

Ed il nome e cognome del candidato estratto con la indicazione del colore dell'urna.

Ciascun sorteggio così specificato sarebbe cifrato dal Presidente e dal cancelliere.

La Commessione per l'albo degli Architetti

giudiziarî nominerebbe in ogni anno sei Architetti, un solo de' quali dovrebbe intervenire al sorteggio e cifrarlo; e ciò per il Tribunale e g. Corte civile della provincia di Napoli. Per i collegi giudiziarî delle provincie tale formalità sarebbe adempita da uno di due degli Architetti più anziani.

La sospezione di uno o di tutti e tre i sorteggiati, qualora il Tribunale l'ammetta, darebbe luogo ad altro sorteggio.

Un tal metodo verrebbe praticato in ciascuna camera di Tribunale civile con l'obbligo dell'esaurimento de' candidati delle urne rosse o gialle vicendevolmente; ed è perciò che abbiamo preveduto la necessità di tener notato il colore dell'urna, onde ne' successivi sorteggi non vi avvenga equivoco.

La nomina per revisioni di perizie dovrebbe effettuirsi nella stessa maniera.

Presso le camere delle g. Corti civili si farebbe altrettanto, dovendo il cancelliere di esse tener un simile libro che del pari dopo il sorteggio verrebbe cifrato dal Presidente di ciascuna camera, dal cancelliere, e dall'Architetto destinato ad intervenire al sorteggio.

In quanto a' Tribunali civili e alle g. Corti civili nelle provincie, qualora si credesse inapplicabile il sistema delle tre categorie per età di

quegli Architetti, atteso il di loro ristretto numero, si potrebbe invece adottare quello di ritenere due urne, cioè una rossa contenente i nomi di tutti gli Architetti addetti a quelle giurisdizioni, e l'altra gialla; con praticarsi il sorteggio con lo stesso metodo.

Ma si dirà, il sorteggio non farà adattare la nomina degli Architetti per quegli speciali affari per i quali vale il parere più di uno che di un altro, ed annulla perciò la fiducia del magistrato.

Risponderemo che gli Architetti ascritti in un albo formato per esame di sapere, e per indagini di buona condotta e morale, hanno per essi una presunzione garentita dalla legge di essere tutti eguali; e però deve cessare ogni preferenza ed ogni distinzione per nome e per opinione. Quindi son tutti da ritenersi capaci di disimpegnare gl'incarichi de' magistrati, e deve deporsi quella prevenzione che fa attribuire maggiore abilità ad un titolo, ad una carica, ad una influenza momentanea che le circostanze de' tempi, o le relazioni delle persone fan godere. Non vi ha dubbio che uno può essere o divenire più valente di un altro in qualche particolare materia; ma non v' ha dubbio ancora che quest' altro fornito delle stesse cognizioni del primo, saprà non solo di presente soddisfare alle inchieste giudi-

ziarie, ma in avvenire lo esercizio lo renderà migliore, e raggiungerà facilmente quella perfezione, che non lo farà più reputare secondo ad un altro.

E la fiducia? La fiducia vuole la legge che il magistrato l'abbia indistintamente in tutti quelli che compongono l'albo. Una fiducia che movesse da cause diverse sarebbe riprovevole.

Il solo requisito, che talvolta può essere richiesto in preferenza negli affari, è la esperienza. Quindi il metodo di sopra proposto delle tre categorie per età, lascia al Magistrato la facoltà nel caso della nomina, in particolare per le revisioni, di designare da quali delle tre urne debba essere sorteggiato colui che deve disimpegnare l'incarico, e preferire analogamente quella degli anziani. In tal modo senza preoccupazione sarà soddisfatto il debito della ricompensa al merito, della imparzialità alla giustizia, e del decoro alla professione di Architetto giudiziario.

Noi non divideremmo questa opinione se non si fosse organizzato un albo di Architetti giudiziarî in un numero determinato; se non si fosse prescritto di doversi provvedere le piazze vacanti previo un difficoltoso concorso; se non si fosse ordinato che di altri se non di quelli il magistrato non dovesse avvalersi. Lo esercizio di Architetto giudiziario non è più un'appendice alla